

Publicato il 02/08/2018

N. 08709/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04665/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4665 del 2017, proposto da F. C., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Stalteri, con domicilio eletto presso lo studio di Milena Iannaccone in Roma, via Avezzana, 6;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione di abilitazione, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 09/F2 "telecomunicazioni", unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti l'Avv. A. Stalteri e l'Avvocato dello Stato V. Fico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il Sig. F. C., Professore associato di telecomunicazioni presso l'Università degli Studi di Bologna, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 09/F2 "telecomunicazioni", unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell'art.16 della Legge n.240 del 2010, dell'art.8 del D.P.R. n.95 del 2016, degli artt.3, 4, 5, 6 del D.M. n.120 del 2016, dell'art.3 della Legge n.241 del 1990 nonché l'eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente di aver riportato positivi apprezzamenti sui valori-soglia, raggiunti tutti e tre, sui titoli, con ben nove riconosciuti, sulle pubblicazioni, ritenute pertinenti, in continuità temporale, con impatto più che adeguato, di qualità più che buona, realizzate in piena autonomia, pubblicate su riviste di buon prestigio e redatte con buon rigore metodologico, a fronte di un esito negativo di idoneità.

L'interessato ha inoltre contestato i pochi elementi negativi contenuti nel giudizio.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l'infondatezza nel merito.

Con ordinanza n.3172 del 2017 veniva respinta la domanda cautelare presentata dal ricorrente.

Con memoria il Prof. C. ribadiva i propri assunti.

Nella camera di consiglio del 9 maggio 2018, fissata per l'esame dell'istanza di prelievo, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.

Al riguardo va premesso quanto segue.

Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.

Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.

Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l'impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).

Tanto premesso, il giudizio reso appare viziato, sotto il profilo della palese contraddittorietà, come censurato nel gravame.

E invero la Commissione di valutazione riconosce al ricorrente il raggiungimento di tre valori-soglia su tre, ben nove titoli nonchè la pertinenza, la continuità temporale, l'impatto più che adeguato, la qualità più che buona, la piena autonomia realizzativa, la pubblicazione su riviste di buon prestigio e la redazione con buon rigore metodologico dei lavori scientifici (cfr. all.1 al ricorso).

A fronte di tali premesse, così accentuatamente di segno positivo, appare di ben ardua comprensione un esito di inidoneità all'abilitazione.

L'Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Resta assorbita, per difetto di rilevanza, la rimanente censura.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.4665/2017 indicato in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L'ESTENSORE
Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO